

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **40/1996** (ECLI:IT:COST:1996:40)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **10/01/1996**; Decisione del **19/02/1996**

Deposito del **23/02/1996**; Pubblicazione in G. U. **28/02/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22177**

Atti decisi:

N. 40

## SENTENZA 19-23 FEBBRAIO 1996

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5), del codice civile, promosso con ordinanze emesse: 1) il 16 febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rodi Agostino e Fallimento Litografia del Sole s.r.l. iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 16 febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rocaglioni Giuliana e Fallimento s.r.l. E.C.M. iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. - Nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento Litografia del Sole s.r.l., giudizio nel quale l'opponente Rodi Agostino domandava l'accertamento della natura privilegiata del suo credito, il tribunale di Milano (con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile nella parte in cui non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati.

In particolare, il tribunale rimettente - mentre espressamente esclude che vi sia un'ingiustificata disciplina differenziata rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, di prestazione di opera professionale, di agenzia, di coltivatore diretto - ritiene invece ingiustificata la disparità di trattamento rispetto al privilegio che assiste l'impresa artigiana. Infatti il diverso regime protettivo appare irragionevole dal momento che si accorderebbe una tutela più ampia al credito dell'imprenditore che trae la remunerazione del proprio lavoro dall'esercizio di una impresa rispetto al credito del prestatore d'opera (non intellettuale) che ricava le proprie fonti di reddito dall'esercizio di una attività prevalentemente personale. In tal modo, sarebbe violato - secondo il tribunale rimettente - il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e sarebbe negata la necessaria tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 della Costituzione).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, atteso che la normativa censurata, accordando, da un lato, il privilegio generale sui mobili alle prestazioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale e, dall'altro, ai crediti degli artigiani per i corrispettivi dei servizi e delle vendite, ha coperto l'intera area del lavoro autonomo.

3. - Analoga questione di costituzionalità ha sollevato il medesimo tribunale di Milano con una seconda ordinanza in pari data resa in analogo giudizio.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché il tribunale rimettente domanda alla Corte una pronuncia additiva implicante scelte ampiamente discrezionali del legislatore; comunque la questione sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, infondata perché - come già sostenuto nel precedente atto di intervento - l'intera area del lavoro autonomo sarebbe in realtà, coperta dalla garanzia del privilegio.

*Considerato in diritto*

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati, anche se non aventi natura intellettuale, per sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) in ragione della ingiustificata disciplina più favorevole prevista per i crediti dell'imprenditore artigiano, che

beneficiano di tale privilegio; sia della necessaria protezione del lavoro che deve essere tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 della Costituzione).

2. - Preliminarmente vanno riuniti i giudizi in ragione dell'identità della questione di costituzionalità sollevata.

3. - La questione è inammissibile.

Premesso che - come espressamente risulta dall'ordinanza di rimessione - la censura di disparità di trattamento adduce come tertium comparationis unicamente la garanzia, prevista dal numero 5, dell'art. 2751-bis del codice civile, in favore dell'imprenditore artigiano e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in favore del prestatore d'opera intellettuale, sicché questa ultima comparazione, ancorché in astratto possibile, è fuori dal thema decidendum, deve rilevarsi che il giudice rimettente mira ad inserire nel n. 5 della disposizione censurata la figura generale del prestatore d'opera (art. 2222 del codice civile) sull'asserito presupposto che essa si differenzi da quella dell'imprenditore artigiano non essendo condizionata alla sussistenza dei requisiti che connotano quest'ultima, implicanti un'attività svolta professionalmente con un'organizzazione, seppur minima, d'impresa.

Tale distinzione - in realtà controversa in dottrina - è contestata in questa sede dall'Avvocatura dello Stato secondo cui, al di là della linea di confine tracciata nel numero 2 dell'art. 2751-bis del codice civile per definire il prestatore d'opera intellettuale, c'è sempre un prestatore d'opera manuale il quale, per il solo fatto di dover organizzare quanto meno il proprio lavoro, assume la connotazione di artigiano (numero 5 della medesima disposizione).

In effetti, l'esigenza di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 della Costituzione) potrebbe indurre a preferire una lettura estensiva dell'una e dell'altra previsione della norma in esame. Ma è questo un problema esegetico rimesso alla competenza del giudice, la cui premessa interpretativa nel denunciare l'assunto vizio di incostituzionalità non è suscettibile di revisione da parte di questa Corte in mancanza di un diverso diritto vivente quando risulti, come nella specie, non implausibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici. Sicché, indipendentemente dalla possibilità di individuare realmente una linea di demarcazione tra la figura legale dell'artigiano e quella del prestatore autonomo d'opera manuale, è decisivo, ai fini della risoluzione del proposto incidente di costituzionalità, rilevare che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 2222 del codice civile non implicherebbe né la professionalità dell'opera, né l'organizzazione di mezzi, essendo quindi possibile sia la prestazione occasionale, sia quella che, pur non potendo qualificarsi "intellettuale", non implichi alcun approntamento di mezzi materiali o di struttura organizzativa. Ed infatti, proprio tale impostazione della questione comporta che il petitum del giudice a quo viene a collocarsi fuori dall'ambito di competenza di questa Corte, in quanto si risolve nella richiesta di una vera e propria innovazione normativa. Occorre infatti ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 84 del 1992 e n. 25 del 1984), lo scrutinio di costituzionalità è consentito all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio al fine di sindacare la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee rispetto a quella cui la causa di prelazione è riferita; non è invece consentito per introdurre una causa di prelazione ulteriore che implicherebbe una scelta economico-politica riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale solo può apprezzare la "causa" del credito per elevarla a ragione giustificatrice della garanzia del credito stesso (sentenza n. 326 del 1983). E nella questione in esame si ha proprio che il giudice rimettente, ravvisando nel prestatore d'opera non intellettuale una categoria di soggetti (e di crediti) diversa (sia da quella del numero 2, che) da quella del numero 5, propone un petitum che dovrebbe condurre ad attribuire la garanzia ad una fattispecie estranea a quella contemplata dal legislatore, ossia ad istituire una nuova ipotesi di privilegio.

La questione proposta va dunque dichiarata inammissibile.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*